


IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

in esito all'istruttoria espletata dal Servizio Avvocatura, premesso che:

- con nota prot. n. 122784 del 20/12/18 la dipendente P.V. (matr. 292) ha comunicato la nomina dell'avv. Mario Papa, con studio in Napoli alla via dei Mille n. 13, quale difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale n. 1334/18 RGNR, pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
- la predetta comunicazione è stata eseguita, ai sensi della vigente normativa, anche al fine di acquisire il gradimento dell'Amministrazione sulla nomina del difensore e per essere il dipendente interessato tenuto indenne dalle spese legali, ove il giudizio si concluda con il proscioglimento con formula piena dei reati a lei ascritti;
- l'assunzione delle spese legali a carico dell'Ente, viene di norma subordinata alla conclusione della causa con provvedimento pienamente assolutorio ex art. 530 c.1 c.p.p., o, comunque di altro similare, dal quale risulti possibile escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente e situazioni di conflitto di interessi con l'ente;
- in materia di enti locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'articolo 67 del D.P.R. n.268/1987, di poi trasposta nella fonte negoziale di comparto, art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, anche per il personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, che stabilisce: *"L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"*;
- la disciplina normativa e contrattuale precisata prevede pertanto l'assunzione diretta e/o indiretta dell'onere finanziario per la difesa in capo all'ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo, nella prima ipotesi ed in caso di condanna, di ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti;
- l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei pubblici dipendenti, dirigenti e non dirigenti, da parte dell'ente locale, difatti, non è automatica, ma costituisce il risultato di opportune valutazioni che l'ente stesso è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:
- la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi e la propria immagine;
 1. la diretta connessione del contenzioso processuale con la carica ricoperta dal personale dirigente e non dirigente coinvolto;
 2. la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal personale e l'ente;
 3. la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che vi sia l'assoluzione con formule liberatorie nel merito;
 4. rilascio di dichiarazione di mancato ristoro da parte di polizza assicurativa personale per la tutela legale.

Ritenuto che:

- rientri nell'interesse dell'Ente, a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'assunzione degli oneri di difesa del proprio dipendente coinvolto nel procedimento di cui sopra;
- analoga previsione è contemplata dallo statuto comunale e precisamente dall'art.56, laddove si dispone che.. *"L'Ente a tutela dei propri diritti, ove si verifichi l'apertura di un procedimento penale nei confronti del dipendente per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio. Il Comune dovrà*



esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati e per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

Considerato, altresì, che:

- non sussistono elementi per negare il gradimento sulla nomina dell'avvocato conferita dal summenzionato dipendente comunale;
- in linea con l'orientamento della Suprema Corte, volto a riconoscere il ristoro delle spese di cui trattasi nel limite strettamente necessario, trattandosi di erogazioni che gravano sulla finanza pubblica, l'assenso sulla nomina dei difensori viene concesso nell'intesa che il rimborso avvenga, salvi sviluppi eccezionali ed imprevedibili del processo, tali da richiedere uno straordinario impegno professionale, e salve le valutazioni del caso concreto del Servizio Avvocatura, con riferimento a parcelle redatte con i minimi di tariffa (D.M. 55/14) e con il limite di € 2.000,00, oltre IVA e CPA, per ciascun giudizio;
- la copertura della spesa resta subordinata alla condizione che il procedimento si concluda con l'accertamento dell'insussistenza dell'addebito con la formula liberatoria "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa, sussistendo tutte le altre condizioni di cui sopra.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000;

Visto l'art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014;

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la DGC n. 1 del 22/01/18;

PROPONE DI DELIBERARE

1. prendere atto della nota menzionata in narrativa, con la quale la dipendente P.V. (matr. 292) ha comunicato la nomina del proprio difensore di fiducia nel procedimento penale n. 1334/18 R.G.N.R. pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
2. dare atto che tale nominativo è di gradimento anche all'amministrazione comunale di Giugliano;
3. dare atto che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria le spese saranno rimborsate nel rispetto dei valori minimi indicati nella Tariffa professionale di cui al D.M. 55/14 e con il limite di € 2.000,00, oltre IVA e CPA, per ciascuna posizione processuale e con l'ulteriore limite indicato dall'art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014, previa verifica delle condizioni imprescindibili di cui alla parte narrativa;
4. subordinare, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio con l'assoluzione con formula *piena* ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p.;
5. incaricare il dirigente del settore competente per gli ulteriori adempimenti di legge derivanti dal presente atto;
6. trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai dipendenti interessati.


Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Dott.ssa Mailyn Flores

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. n. 267/00 in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Dott.ssa Mailyn Flores

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. n. 267/00 in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alteno




LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di delibera soprariportata,
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. n. 267/00,
A voti unanimi resi in forma palese.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores

